

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni  
Avvocato **Stefano** Legnani  
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan  
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso  
Avvocato **Carlo** Testoni  
Avvocato **Paolo** Casati

Via Giovio 16  
22100 **Como**  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

**3.2021**  
Marzo

## Decreto Sostegni

### Sommario

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. INTRODUZIONE .....</b>   | <b>2</b> |
| <b>2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO .....</b>   | <b>2</b> |
| <b>3. LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ...</b>                                 | <b>4</b> |
| <b>4. PROFESSIONISTI – REDDITO DI ULTIMA ISTANZA .....</b>                                   | <b>4</b> |
| <b>5. TERMINI DI VERSAMENTO – SOSPENSIONE .....</b>  | <b>4</b> |
| <b>6. “ROTTAMAZIONE TER” E “SALDO E STRALCIO” .....</b>                                      | <b>4</b> |
| <b>7. “CONDONO” DELLE CARTELLE .....</b>   | <b>5</b> |
| <b>8. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ 2017 e 2018 –<br/>DEFINIZIONE AGEVOLATA .....</b>        | <b>5</b> |
| <b>9. TERZO SETTORE – ADEGUAMENTO STATUTI .....</b>  | <b>5</b> |
| <b>10. TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO,<br/>SPORT, LAVORATORI STAGIONALI .....</b> | <b>6</b> |
| <b>11. FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ..</b>                                | <b>6</b> |
| <b>12. GRANDI IMPRESE IN CRISI – PRESTITI AGEVOLATI .....</b>                                | <b>6</b> |

## **1. INTRODUZIONE**

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed è entrato in vigore il 23 marzo 2021. Di seguito viene dato spazio alla misura concernente i nuovi contributi a fondo perduto, più una prima panoramica delle misure ritenute maggiormente significative.

## **2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

**Premessa** L'art. 1 del Decreto Sostegni determina i tratti essenziali della misura, **in attesa del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate**. Rispetto alle precedenti misure, è mantenuto il criterio di accesso a un doppio vincolo:

1. Mancato superamento di una soglia di ricavi o compensi, incrementata a 10 milioni di euro;
2. Definizione di percentuali decrescenti al crescere della dimensione della realtà aziendale.

È previsto un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, e un contributo massimo pari a 150.000 euro.

Rispetto al recente passato:

1. Anche i professionisti, sia che siano iscritti alla Gestione Separata INPS sia che si tratti di soggetti iscritti a Ordini o Collegi professionali, possono accedere al sostegno, nel rispetto delle medesime disposizioni previste per tutti gli altri contribuenti;
2. È completamente superata la selezione dei beneficiari in relazione al codice ATECO.

Il calo di fatturato/corrispettivi richiesto è del 30 per cento guardando al fatturato medio mensile, confrontando il 2020 con il 2019.

**Beneficiari** I beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto, indipendentemente dal regime contabile adottato, sono i soggetti titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti in Italia:

1. Imprese;
2. Lavoratori autonomi (esercenti arte o professione);
3. Titolari di reddito agrario.
4. Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L'accesso al contributo è precluso:

1. Ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto;
2. Ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA dopo l'entrata in vigore del Decreto;
3. Agli Enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
4. Agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

**Condizioni** Per accedere al contributo a fondo perduto occorre soddisfare una duplice condizione:

1. L'ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario deve rientrare entro la soglia massima prevista, pari a 10 milioni di euro (occorre guardare al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto);
2. Deve essere intervenuta una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 30 per cento, salvo che non si tratti di attività avviate (data di

apertura della Partita IVA) a partire dal 1° gennaio 2019. Occorre confrontare l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 con l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020.

Precisazioni:

1. Per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi occorre fare riferimento, per espressa previsione normativa, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi;
2. Per quanto riguarda i contribuenti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 il Decreto prevede, con riferimento alla determinazione del fatturato medio mensile 2019, che: "ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della Partita IVA";
3. Per i soggetti che hanno aperto Partita IVA nel 2020, per i quali il riferimento all'anno 2019 è del tutto assente, il contributo viene in ogni caso riconosciuto nella misura minima.

### **Determinazione del contributo**

Il contributo a fondo perduto spettante viene determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 una percentuale variabile in ragione dell'ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

Tali percentuali sono così stabilite:

1. 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
2. 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
3. 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
4. 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

### **Esempi**

Si prenda ad esempio una realtà aziendale/professionale che ha registrato ricavi/compensi 2019 per euro 240.000 (soglia oltre 100mila ed entro 400mila euro) e ricavi/compensi 2020 per euro 12.000:

- Il fatturato medio 2019 sarà pari a euro  $240.000/12 =$  euro 20.000;
- Il fatturato medio 2020 sarà pari a euro  $12.000/12 =$  euro 1.000 (scostamento del 95%);

Entrambi i requisiti (ricavi/compensi < 10 milioni e scostamento fatturato medio > 30%) sono superati.

Determinazione del contributo spettante:

- Differenza dei dati medi mensili pari a euro 20.000 – euro 1.000 = euro 19.000;
- Percentuale applicabile: per la soglia in questione si applica il 50%;
- Ammontare del contributo pari a  $19.000 \times 50\% =$  euro 9.500.

### **Modalità di richiesta**

I soggetti che rispettano tutte le condizioni di accesso al contributo a fondo perduto dovranno farne richiesta presentando un'apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica (è necessario attendere l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e l'apertura del canale telematico dedicato). L'istanza telematica potrà essere trasmessa, alternativamente:

1. Dal contribuente dotato di credenziali per l'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle entrate;

2. Tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi (ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), delegato al servizio del Cassetto Fiscale (non è più prevista la possibilità di conferire separata delega o di conferire incarico a un intermediario che sia delegato al solo servizio di consultazione delle fatture elettroniche).

A partire dal momento in cui il canale telematico sarà reso operativo le istanze dovranno essere presentate entro il termine massimo di 60 giorni.

**Fruizione** L'ammontare del contributo a fondo perduto spettante potrà essere goduto secondo due modalità tra loro alternative:

1. Accredito sul conto corrente indicato in sede di istanza;
2. Fruizione sotto forma di credito d'imposta, da utilizzarsi in compensazione con Modello F24.

La scelta della modalità di fruizione sarà eseguita in sede di presentazione dell'istanza, e sarà irrevocabile. La scelta operata è da intendersi per la totalità del contributo spettante. Nel caso in cui si opti per la compensazione con Modello F24, le deleghe dovranno obbligatoriamente transitare dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

**Aspetti fiscali**

Il contributo a fondo perduto Sostegni è "fiscalmente irrilevante":

- Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- Non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- Non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

### **3. LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Il Decreto stanziava ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021).

### **4. PROFESSIONISTI – REDDITO DI ULTIMA ISTANZA**

Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il "Fondo per il reddito di ultima istanza", di cui all'art. 44 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

### **5. TERMINI DI VERSAMENTO – SOSPENSIONE**

Prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021. Tale sospensione è prevista dall'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

### **6. "ROTTAMAZIONE TER" E "SALDO E STRALCIO"**

Differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza nel 2020 – relative:

- Alla "rottamazione-ter" (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136);

— Al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).

Differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:

— Alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136);

— Al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019).

I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.

## **7. “CONDONO” DELLE CARTELLE**

Previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi:

1. Alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
2. Ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (per le esclusioni si veda sotto). L’effettiva attuazione della norma è affidata ad un apposito decreto del MEF.

Lo stralcio non si applica:

1. Ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;
2. Alle risorse proprie tradizionali UE;
3. All’iva all’importazione.

## **8. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ 2017 e 2018 – DEFINIZIONE AGEVOLATA**

Viene introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle Dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.

Sono interessati i soggetti con Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Legge in esame che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019.

Consiste nella possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

## **9. TERZO SETTORE – ADEGUAMENTO STATUTI**

Prorogato al 31 maggio 2021 il termine, stabilito dall’art. 101, secondo comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, entro il quale Onlus, Odv e Aps potranno adeguare i propri statuti con le maggioranze “semplici”.

## **10. TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, SPORT, LAVORATORI STAGIONALI**

La norma prevede:

1. Un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli 15 e 15-bis del Decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) che abbiano continuato a subire ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico;
2. In presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un'apposita domanda entro il 30 aprile 2021.

## **11. FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Il Decreto Legge prevede l'istituzione per il 2021 di un fondo di 200 milioni di euro da destinare alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Tali importi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome.

## **12. GRANDI IMPRESE IN CRISI – PRESTITI AGEVOLATI**

È istituito un fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200 milioni di euro, al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica causata dal Covid-19, di proseguire l'attività.

Tramite il Fondo vengono concessi aiuti, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della normativa dell'Unione europea. Si tratta delle imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. Sono ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria. Sono escluse le imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.

